



Unione europea
Fondo sociale europeo



REGIONE DEL VENETO

FONDO SOCIALE EUROPEO

POR 2014/2020

OBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE

Asse II Inclusione sociale

Obiettivo Tematico 9)

PROMUOVERE L'INCLUSIONE SOCIALE E COMBATTERE LA POVERTÀ E OGNI DISCRIMINAZIONE

PUBBLICA UTILITÀ E CITTADINANZA ATTIVA

PROGETTI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO

DI DISOCCUPATI PRIVI DI TUTELE

ANNO 2017

Direttiva



b4f565a2



INDICE

1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari.....	3
2. Elementi di contesto	6
3. Obiettivi generali	7
4. Destinatari	8
5. Soggetti proponenti	9
6. Delega.....	10
7. Risorse disponibili	11
8. Descrizione intervento.....	11
8.1 Lavoro di pubblica utilità	12
8.2 Servizi di orientamento e di accompagnamento al lavoro.....	13
9. Parametri economici relativi alle attività.....	14
9.1 Cofinanziamento.....	16
9.2 Indennità di partecipazione.....	16
10. Procedura di attivazione	16
11. Selezione dei destinatari	17
12. Gruppo di lavoro.....	17
13. Variazioni progettuali.....	18
14. Durata dei progetti	19
15. Rispetto dei principi orizzontali	19
16. Modalità e termini per la presentazione dei progetti	19
17. Procedure e criteri di valutazione	21
18. Tempi e esiti delle istruttorie.....	24
19. Termine per l'avvio e la conclusione dei progetti	24
20. Monitoraggio	24
21. Comunicazioni.....	25
22. Indicazione del foro competente.....	25
23. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.	25
24. Tutela della privacy	25



1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari

Il presente Avviso viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento delegato (UE) n. 240 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 184 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 288 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia



- dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
 - Decisione CE (2014), 8021 definitivo del 29 ottobre 2014 di esecuzione della Commissione che approva l'accordo di partenariato con l'Italia;
 - Decisione CE (2014), 9751 definitivo del 12 dicembre 2014 di approvazione del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in Italia;
 - Comunicazione CE COM(2010) 2020 definitivo, "EUROPA 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";
 - Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
 - Legge n. 381 del 8 novembre 1991 "Disciplina delle cooperative sociali";
 - Legge n. 68 del 12 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
 - Legge n. 34 del 25 febbraio 2008, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - (Legge comunitaria 2007)";
 - Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", così come modificata dal D.Lgs. n. 83 del 2012 (cd. decreto sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012;
 - Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";
 - Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
 - Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
 - Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
 - Decreto Legislativo n. 150 del 4 marzo 2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
 - Decreto Legislativo n. 81 del 24 giugno 2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014", n. 183;
 - il Decreto Legislativo n. 118/2011 integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;
 - Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, "Disposizioni in materia di documentazione amministrativa (Testo A)";
 - il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 13 gennaio 2017 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2017-2019;



- Legge Regionale n. 10 del 30 gennaio 1990 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro”;
- Legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
- Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” come modificata dalla L.R. n. 23/2010;
- Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, così come modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;
- Legge Regionale n. 18 del 27 aprile 2012 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”, come modificata dalla Legge Regionale n. 49 del 28 dicembre 2012;
- Legge regionale n. 40 del 28 settembre 2012 “Norme in materia di Unioni Montane”, come modificata dalla Legge Regionale n. 49 del 28 dicembre 2012;
- Legge Regionale n. 8 del 24 febbraio 2016 “Bilancio di previsione 2016-2018”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3289 del 21 dicembre 2010, “L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati”. Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20 dicembre 2011, “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1324 del 23 luglio 2013 “Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell’accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013. Deliberazione/CR n. 44 del 14.05.2013”;
- Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 804 del 27 maggio 2014 “Stanziamento Progetti di pubblica utilità realizzati con l’impiego di disoccupati privi di ammortizzatori sociali o trattamenti pensionistici – anno 2014 - L.R. n. 3 del 13 marzo 2009”;
- Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 43 del 10 luglio 2014 di approvazione del POR - FSE 2014/2020. Programma operativo regionale. (68/CR). (Articolo 9, comma 2, Legge regionale 26/2011).
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28 aprile 2015, Approvazione documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015, Approvazione documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015, Fondo Sociale Europeo. Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30 dicembre 2015, di Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 108 del 7 febbraio 2017 con cui sono state approvate le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019.

2. Elementi di contesto

Le evidenze messe in luce dal Rapporto Statistico della Regione del Veneto del 2016 aiutano a circoscrivere il contesto sociale ed economico su cui il bando intende intervenire. Come ben evidenziato, nonostante la situazione economica e sociale del Veneto sia decisamente migliore se confrontata con il resto del Paese, una parte significativa di famiglie risulta essere ancora in seria difficoltà. I dati disponibili, riferiti



al 2014, indicano per la nostra regione un rischio di povertà o esclusione sociale che riguarda il 16,9% della popolazione.

Tale difficoltà, od esclusione, sebbene risulti più contenuta della media europea (24,5%) così come di quella nazionale (28,3%), è oggetto di seria considerazione, soprattutto in considerazione della portata del fenomeno in termini di numero di cittadini coinvolti, circa 826mila persone in difficoltà, che non riescono a vivere secondo gli standard della società attuale e che, nei casi più gravi, non sono in grado di provvedere ai bisogni fondamentali della vita.

Dal rapporto emerge anche chiaramente come l'aumento del livello di povertà o esclusione sociale risulti più marcato per i gruppi più vulnerabili. Considerando sempre i dati del 2014, in Veneto, le persone al di sotto della soglia di povertà risultano essere l'11,6% della popolazione, il 5,5% vive in famiglie a bassa intensità di lavoro e il 4,7% è in condizione di grave deprivazione materiale, ossia è costretta a privarsi di beni o servizi di cui la maggior parte delle persone dispone¹.

Anche il recente Rapporto 2016 su povertà ed esclusione sociale in Italia e alle porte dell'Europa "Vasi Comunicanti", curato dalla Caritas italiana, mette in evidenza come nel periodo della crisi, dal 2007 al 2015, la percentuale di persone povere è più che raddoppiata (a livello italiano dal 3,1% al 7,6%). Il fenomeno ha colpito più duramente le aree meridionali del Paese ma anche le regioni storicamente più avanzate del nord hanno registrato sensibili peggioramenti del livello di benessere della popolazione, raddoppiando il numero delle persone in seria difficoltà economica (passando da 2,6% a 6,7%).

Dal rapporto emergono alcuni elementi di novità e di controtendenza, in riferimento agli indicatori che descrivono il fenomeno, in particolare per quanto riguarda le variabili dello status occupazionale e dell'età.

Considerando l'ambito del lavoro, mentre in passato la povertà si associava per lo più agli esclusi dal mercato del lavoro, l'analisi condotta da Caritas mette in luce come oggi le famiglie maggiormente sfavorite siano quelle in cui la persona di riferimento, il capo famiglia, è in cerca di un'occupazione (in questi casi la percentuale di poveri sale al 19,8%). Grave appare anche la situazione di coloro che, definiti *working poor*, possono contare su occupazioni saltuarie o a bassa remunerazione.

Anche per la variabile riferita all'età l'analisi di Caritas mette in evidenza un'inversione di marcia rispetto al passato. I dati oggi disponibili ci descrivono il fenomeno della povertà come inversamente proporzionale all'età, diminuendo cioè in corrispondenza dell'aumentare della stessa. E mentre le fasce di età più anziane registrano livelli minori di incidenza della povertà, dimostrando di avere maggiori strumenti per sopportare la pesante situazione di crisi, soprattutto grazie alle tutele del lavoro a tempo indeterminato, al sistema pensionistico e alla proprietà dell'abitazione, sono oggi i 30-50enni gli adulti che maggiormente soffrono del depauperamento socio-economico in atto.

A fronte di questi dati allarmanti una prima conclusione su cui convergere è che la riduzione della povertà debba passare principalmente dal miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro.

Nell'ambito di tale priorità la Giunta regionale del Veneto ha approvato, nel tempo, iniziative finalizzate all'inserimento lavorativo di persone particolarmente svantaggiate, prive di occupazione e della tutela degli ammortizzatori sociali². Tali persone, sprovviste di reddito da lavoro, che generalmente si rivolgono ai servizi sociali degli enti pubblici locali per ricevere un sostentamento, sono state coinvolte in progetti di lavoro di pubblica utilità, promosso dalle stesse amministrazioni locali, ritenendo che questo fosse più dignitoso per la persona non occupata e maggiormente efficace per intervenire sul rafforzamento dell'autostima, in ottica di empowerment. La sperimentazione, realizzata dal 2009 al 2014, ha ottenuto un significativo apprezzamento da parte dei Comuni, che, nel tempo, hanno potuto finanziare interventi di interesse generale rivolti alla collettività, destinati a migliorare i servizi resi ai cittadini ed il funzionamento della pubblica amministrazione. Nel 2014, ultima edizione della misura, a fronte di un finanziamento

¹ A tale proposito il Rapporto Statistico regionale del 2016 riporta che in Veneto, nel 2014, "quasi l'8% della popolazione non ha i soldi per consumare un pasto proteico di carne, pollo, pesce o equivalente vegetariano almeno una volta ogni due giorni, il 30% non è in grado di far fronte a una spesa imprevista di circa 800 euro e il 37% non può permettersi una settimana di vacanza all'anno".

² In particolare con l'utilizzo delle risorse del "Fondo regionale per il sostegno al reddito e all'occupazione", di cui alla LR 13 marzo 2009 n. 3 art. 31, e delle risorse di cui alla L. 27/12/2006, n. 296 art. 1, comma 1156.



regionale di 6 milioni di euro, hanno partecipato il 70% circa dei comuni veneti e sono stati coinvolti circa 1600 disoccupati.

Anche sulla scorta di queste esperienze la Regione del Veneto intende pertanto proseguire sulla strada intrapresa proponendo un nuovo intervento che possa da un lato rappresentare un'occasione di partecipazione attiva alla vita socio-economica del territorio per coloro che versano in condizioni di grave difficoltà economica e occupazionale, e dall'altro, innescare processi di inclusione sociale, traendo vantaggio dalle competenze di soggetti diversi.

3. Obiettivi generali

Il POR FSE Veneto 2014-2020 ha pianificato misure volte a incentivare l'ingresso o il reingresso delle persone a rischio povertà nel mercato del lavoro regionale attraverso percorsi di inclusione attiva. Sulla scorta di tali indicazioni la Regione del Veneto ha finanziato la priorità 9.i "L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità, la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità".

Le politiche attive sono rivolte quindi a persone svantaggiate, e in particolare ai disoccupati di lunga durata, che nel mercato del lavoro regionale rappresentano il target più numeroso.

Il presente avviso, incardinato sull'Asse II "Inclusione Sociale", intende favorire l'occupabilità di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro e di contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso l'attuazione di iniziative finalizzate all'impiego temporaneo e straordinario in lavori di pubblica utilità.

In particolare, il provvedimento si inserisce nella cornice delle azioni a sostegno dell'Obiettivo Tematico 9 del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020 e della priorità d'investimento 9.i, il cui risultato atteso è quello di realizzare interventi multi professionali e sperimentali orientati a rendere effettiva l'inclusione sociale attiva dei destinatari.

Nello specifico il conseguimento dell'obiettivo è volto a consentire un sensibile incremento del tasso di partecipazione attiva dei soggetti disoccupati nel mercato del lavoro. In particolare ci si attende che i cittadini, attraverso la partecipazione ai progetti di pubblica utilità e cittadinanza attiva, riescano a raggiungere i requisiti per la pensione, oppure siano assunti stabilmente, o almeno a tempo determinato, dalle realtà presso le quali hanno svolto l'esperienza di lavoro, o da altre su presentazione delle stesse.

Di seguito si riporta la scheda sintetica degli obiettivi e delle azioni del POR FSE Veneto 2014-2020 di riferimento per il presente avviso.

Obiettivo generale	INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE
Asse	2. Inclusione sociale
Obiettivo Tematico (art. 9 Reg. UE 1303/13)	9. Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione
Priorità d'investimento (art. 3 Reg. UE 1304/13)	9.i Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità
Categorie di operazione dei Fondi (allegato I Reg. 215/2014)	109 Inclusione attiva, anche al fine di promuovere le pari opportunità, e partecipazione attiva, nonché migliore occupabilità
Obiettivo specifico	8. Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, delle persone maggiormente vulnerabili
Risultato atteso dall'Accordo di Partenariato (allegato A del POR)	RA 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili
Risultati attesi POR FSE	Incremento del tasso di inserimento lavorativo e dell'occupazione dei disoccupati di lunga durata e delle persone maggiormente vulnerabili. Le azioni promosse mirano a sostenere i partecipanti nella ricerca di un lavoro, in un percorso di



	istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione e comunque entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento.
Azioni POR FSE	<ul style="list-style-type: none"> - Percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili anche attraverso la definizione di progetti personalizzati; - Progetti di lavoro di pubblica utilità e di cittadinanza attiva (per lavoratori privi di tutele), da realizzarsi in raccordo con il territorio e gli enti locali; - Percorsi di empowerment e interventi di presa in carico multi professionale associati a politiche attive, finalizzati all'inclusione lavorativa; - Azioni di inserimento lavorativo e sociale di persone svantaggiate attraverso l'integrazione dei servizi sociali e di inserimento lavorativo assistito.
Indicatori di risultato pertinenti	<p>CR05 Partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento</p> <p>CR09 Partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento</p>
Indicatori di realizzazione pertinenti	<p>CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata</p> <p>CO02 i disoccupati di lungo periodo</p> <p>CO07 le persone di età superiore a 54 anni</p> <p>CO08 i partecipanti di età superiore ai 54 anni che sono disoccupati, anche di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di istruzione o formazione</p> <p>CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)</p> <p>CO12 i partecipanti appartenenti a nuclei familiari senza lavoro</p> <p>CO13 i partecipanti appartenenti a nuclei familiari senza lavoro e con figli a carico</p> <p>CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico</p> <p>CO15 i migranti, le persone di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate come i rom)</p> <p>CO16 le persone con disabilità</p> <p>CO17 le altre persone svantaggiate</p> <p>CO19 le persone provenienti da zone rurali</p>
Eventuali specifici gruppi target (paragrafo 5.2 e tabella 22 del POR)	<ul style="list-style-type: none"> - Disabili - Disoccupati di lunga durata - Altre tipologie di svantaggio

4. Destinatari

Sono destinatari dell'intervento disoccupati di lunga durata, non percettori di ammortizzatori sociali e sprovvisti di trattamento pensionistico, oppure disoccupati svantaggiati e a rischio di esclusione sociale e povertà, residenti o domiciliati in Veneto, con più di 30 anni di età.

In particolare i destinatari devono rientrare in una delle due seguenti categorie:

- Soggetti disoccupati, privi o sprovvisti della copertura degli ammortizzatori sociali, così come di trattamento pensionistico, iscritti al Centro per l'impiego, alla ricerca di nuova occupazione da più di 12 mesi;
- Soggetti maggiormente vulnerabili, ovvero persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 68/1999, oppure persone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione, beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, altri soggetti presi in carico dai servizi sociali, a prescindere dalla durata della disoccupazione.



Ai fini della dimostrazione dello stato di disoccupazione si precisa che, in base all'art. 19 del decreto legislativo n. 150/2015, le condizioni che stabiliscono lo stato di disoccupazione sono l'essere privi di impiego (componente soggettiva) e dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro (componente oggettiva).

Si precisa che i destinatari devono risiedere o essere domiciliati nel territorio del/i Comune/i proponente.

La Direttiva prevede una premialità, in fase di valutazione, per i progetti che, in fase di progettazione dell'intervento esprimano l'intento di volersi rivolgere, in primis, a persone con attestazione ISEE³ ≤ a Euro 13.000,00.

Non sono ammessi soggetti che siano destinatari di altri progetti finanziati dal POR FSE del Veneto 2014-2020 o che siano beneficiari della misura di Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA).

5. Soggetti proponenti

Al fine di perseguire la logica del lavoro in rete per un'efficace integrazione delle competenze, i progetti a valere sulla presente Direttiva possono essere presentati, pena l'inammissibilità della proposta, da un partenariato pubblico-privato, composto da:

- uno o più Comuni, o loro enti strumentali o società da essi partecipate, in veste di soggetto proponente, e, obbligatoriamente,
- uno o più Soggetti iscritti nell'Elenco regionale degli Enti accreditati per i Servizi al Lavoro di cui alla L.R. n. 3/2009 art. 25 "Accreditamento" e/o Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011 "Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 L.R. n. 3/2009)". Si precisa che in caso di sospensione e/o revoca dell'accreditamento l'Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

Al partenariato è prevista e ammessa la partecipazione di altri soggetti privati, in qualità di partner operativi o di rete, che possono essere individuati, esclusivamente, pena l'inammissibilità della proposta, tra la seguente tipologia: organismi senza scopo di lucro, ONG, fondazioni, consorzi, cooperative sociali (di tipo A e di tipo B), associazioni, organismi di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori.

A tali organismi, previa apposita convenzione con il soggetto proponente, potrà essere affidata esclusivamente la gestione dei contratti di lavoro di pubblica utilità.

Si precisa, di seguito, la funzione centrale dei due soggetti obbligatoriamente previsti nel partenariato del progetto, ovvero il Proponente (il/i Comune/i, o loro enti strumentali o società da essi partecipate), e il Partner operativo (Ente accreditato ai Servizi per il lavoro).

Il Comune, in quanto soggetto proponente, presenta la candidatura di progetto e la richiesta di finanziamento alla Regione del Veneto, assolve gli adempimenti formali e avvia il progetto, pubblica il bando per la selezione dei destinatari e partecipa alle fasi di selezione, partecipa alla stesura del Piano di azione individuale PAI, stipula i contratti di lavoro, ne mantiene la titolarità e la gestione delle spese relative⁴, gestisce e coordina il progetto, presenta la rendicontazione finale.

L'Ente accreditato ai Servizi per il lavoro, in quanto partner operativo, ha la funzione di coadiuvare i Comuni nella redazione del progetto, di partecipare alle fasi di selezione e coordinare gli incontri individuali per la stesura del Piano di azione individuale PAI, di erogare le misure di politica attiva di orientamento e accompagnamento al lavoro, di collaborare alla complessiva gestione amministrativa e rendicontale del progetto.

³ Indicatore della situazione economica equivalente.

⁴ Se non affidati ad un altro Partner operativo appositamente individuato nel progetto.



Gli enti strumentali o le società partecipate potranno presentare i progetti solo previa autorizzazione del/i Comune/i interessato/i, nella quale il Comune dichiara di rinunciare a partecipare per proprio conto o tramite ulteriori soggetti.

Ciascun Comune potrà presentare solo un progetto. Nel caso in cui un Comune presenti domanda di contributo per più progetti, direttamente o anche tramite società partecipate o enti strumentali o all'interno di aggregazioni di più Comuni, verrà tenuta in considerazione solo la domanda nella quale il comune partecipa in forma associata, con preferenza a quella in cui è coinvolto il maggior numero di soggetti o, a parità di numero, alla domanda pervenuta per prima.

In caso di aggregazione di più Comuni per la presentazione di un progetto unitario, il progetto deve essere presentato, pena l'inammissibilità, da uno dei Comuni interessati, o loro enti strumentali o società da essi partecipate, oppure da un organismo terzo, purché partecipato da tutti i Comuni facenti parte dell'aggregazione, tra quelli di seguito indicati:

- Unioni di Comuni, di cui all'art. 32 del D.Lgs. 267/2000;
- Convenzioni, di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- Consorzi, di cui all'art. 31 del D.Lgs. 267/2000;
- Unioni montane, di cui alla L.R. 40/2012.

Nel caso di aggregazione di più Comuni, ciascun partenariato dovrà essere composto da almeno 2 (due) Comuni (di cui uno con ruolo di soggetto proponente) e da non più di 20 (venti) Comuni.

6. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi.

Eventuali richieste di affidamento di attività in delega, limitatamente alle attività previste e supportate da rigorosa motivazione, potranno essere presentate solo successivamente all'approvazione del progetto ed autorizzate per iscritto dal Direttore della Direzione Lavoro. L'autorizzazione dovrà essere emanata preventivamente rispetto all'espletamento delle attività oggetto della richiesta, a pena di non riconoscimento delle attività delegate. Per l'autorizzazione della richiesta di delega è necessario che la stessa abbia per oggetto apporti integrativi specialistici di cui il soggetto proponente non dispone in maniera diretta o tramite partenariato e che la richiesta sia dovuta a sopraggiunti eventi imprevedibili per il soggetto proponente. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto.

7. Risorse disponibili

Le risorse disponibili per la realizzazione dei progetti di lavoro di pubblica utilità ammontano complessivamente a Euro 8.000.000,00.

Le risorse regionali afferiscono all'Asse 2 - Inclusione Sociale del POR FSE Veneto 2014-2020, relative al Fondo Sociale Europeo e al Fondo di Rotazione, secondo la seguente ripartizione:

Fonte di finanziamento		Priorità di investimento	Annualità	Risorse FdR	Risorse Fse	Co-fin. Reg	Totale
Asse							
II	Inclusione sociale	9.i.	2017	1.400.000	2.000.000	600.000	4.000.000
			2018	1.400.000	2.000.000	600.000	4.000.000
Totale complessivo							8.000.000



Data la specificità dell'intervento, e del target cui è rivolto, nell'ambito della presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione per un importo pari al 50% anziché al 40% come previsto al punto D "Aspetti finanziari" - procedure per l'erogazione dei contributi - DGR 670 del 28/04/2015 "Testo Unico dei beneficiari".

Si precisa che gli importi erogati per la realizzazione dei progetti costituiscono contributi, avendo carattere di sovvenzione e non di corrispettivo di una prestazione contrattuale. Pertanto il soggetto beneficiario, dovrà presentare documento fiscale in regime di esclusione (fattura/nota di debito fuori campo applicazione IVA ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera a) DPR 633/72 e s.m.i.).

Si precisa inoltre che ai fini dell'ammissibilità della spesa, il partner è assimilato al beneficiario e che pertanto anche i trasferimenti di budget dal Soggetto capofila ai Partner operativi sono ricompresi nello stesso regime di esclusione.

8. Descrizione intervento

Il presente Avviso si pone la finalità di favorire l'occupabilità di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro e di contrastare la disoccupazione di lunga durata finanziando interventi di interesse generale rivolti alla collettività, destinati a migliorare i servizi resi ai cittadini ed il funzionamento della pubblica amministrazione. Tale finalità è perseguita attraverso l'attuazione di iniziative finalizzate all'impiego temporaneo e straordinario in lavori di pubblica utilità integrate ad azioni di orientamento e accompagnamento, volte a sostenere e rafforzare la partecipazione dei destinatari finali.

Per garantire un sostegno alle persone che versano in particolare stato di necessità e, nel contempo, offrire un concreto supporto al loro reinserimento socio lavorativo, il bando prevede dunque l'erogazione di una misura di politica attiva del lavoro, composta da un'esperienza di lavoro di pubblica utilità e da un pacchetto di servizi individuali di orientamento e di accompagnamento.

L'obiettivo è pertanto duplice in quanto da un lato intende assicurare un sostegno a persone particolarmente bisognose attraverso il lavoro, e dall'altro punta a generare un intervento produttivo capace di mantenere attivi nel mercato del lavoro individui che attualmente ne sono esclusi, favorendone la rioccupazione. Per raggiungere tale obiettivo la Direttiva offre un intervento articolato, con una porzione di risorse dedicate alla parziale copertura del costo del lavoro, e un'altra quota di risorse vincolate invece ai servizi di orientamento e di accompagnamento al lavoro.

Il progetto è costruito insieme alla persona ed è garantito dalla sottoscrizione di un Piano di azione individuale per la stesura dei progetti di attivazione individuali. La logica del bando prevede infatti che, in base al principio della personalizzazione degli interventi, le azioni, anche se erogate in modalità collettiva, siano comunque progettate a favore del singolo destinatario.

Le due componenti dell'offerta di politica attiva del lavoro sono descritte distintamente nei sotto paragrafi seguenti.

8.1 Lavoro di pubblica utilità

Tale azione si configura come una vera e propria esperienza di lavoro e deve essere attinente a servizi di competenza comunale o comunque individuati dal/i Comune/i a beneficio dei cittadini, tra i seguenti:

- servizi bibliotecari e museali, riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico e amministrativo;
- valorizzazione di beni culturali ed artistici anche mediante attività di promozione, allestimento e custodia di mostre relative a prodotti, oggetti ed attrezzature del territorio nonché di riordino, recupero e valorizzazione di testi e documenti di interesse storico o culturale;
- attività di abbellimento urbano e rurale;



- servizi ambientali e di sviluppo del verde, progetti speciali in materia relativi alla tutela e benessere ambientale;
- custodia e vigilanza di impianti e attrezzature sportive, centri sociali, centri socio-assistenziali, educativi e culturali, luoghi pubblici;
- assistenza anziani, supporto scolastico;
- altri servizi di interesse pubblico, con carattere di straordinarietà e temporaneità.

Non sono ammissibili, conseguentemente, tutte le attività che il Comune è comunque tenuto a garantire in via ordinaria quali, come, a titolo esemplificativo, la manutenzione ordinaria del verde (pulizia delle aiuole, sfalcio dell'erba e simili), lo svuotamento di cestini, la pulizia di uffici e altri ambienti pubblici, la consegna dei libri nelle biblioteche, lo scodellamento nelle mense scolastiche e similari.

L'utilizzazione dei lavoratori nel progetto deve avvenire esclusivamente, pena la non ammissibilità dell'azione, mediante la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (T.D.), così come regolato dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, artt. 4-12 e artt. 19-29).

A parziale copertura dei costi del lavoro derivanti dalla erogazione di tale azione la Direttiva finanzia un contributo massimo di Euro 5.000,00 per ogni destinatario assunto.

Per costo del lavoro si considera la retribuzione lorda percepita dal lavoratore, come riportata nella busta paga (al netto delle eventuali indennità per malattia o di maternità e di quanto percepito a titolo di credito d'imposta), oltre agli oneri riflessi e agli oneri assicurativi a carico del datore di lavoro. Per oneri riflessi si intendono unicamente i contributi previdenziali e assistenziali.

Il contributo è riconosciuto a fronte di un contratto o più contratti di lavoro della durata complessiva di 6 mesi e con un impegno orario settimanale minimo di 20 ore. In caso di orario settimanale inferiore a 20 ore e/o di durata contrattuale inferiore ai 6 mesi il contributo sarà proporzionalmente ridotto in funzione dell'effettiva durata, sulla base della seguente formula: $5.000 * O / 20 * M / 6$ dove O è il numero di ore settimanali effettive e M il numero dei mesi di durata contrattuale. A titolo di esempio, se un lavoratore svolge un contratto di 4 mesi per sole 18 ore settimanali la quota di contributo sarà: $5.000 * 18 / 20 * 4 / 6 =$ Euro 3.000,00.

Si precisa che la somma di Euro 5.000,00 rappresenta la quota massima finanziabile per ogni lavoratore, anche in caso di orario settimanale superiore a 20 ore.

A comprova dell'effettiva realizzazione del lavoro di pubblica utilità, in fase di rendicontazione finale, dovranno essere presentate le buste paga dei lavoratori, e i versamenti modello f24 degli oneri relativi.

8.2 Servizi di orientamento e di accompagnamento al lavoro

La parte dell'intervento che persegue l'attivazione della persona prevede, obbligatoriamente, l'erogazione al destinatario di entrambi i seguenti servizi ammissibili:

- 1) **orientamento**: orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale; empowerment e supporto individuale, orientamento individualizzato ed analisi degli eventuali fabbisogni (sociali, formativi, lavorativi);
- 2) **accompagnamento**: laboratori di ricerca attiva di lavoro; accompagnamento al lavoro; tutorato.

Di seguito si indicano i parametri di riferimento, minimi e massimi, relativi all'offerta di attivazione da associare a ogni piano di azione individuale.

Tabella 1. Attività ammissibili.



Tipologia intervento	Tipologia azione	Contenuti azione	Durata in h. min.	Durata in h. max.	Modalità erogazione	UCS
1) ORIENTAMENTO	Colloquio di informazione e accoglienza	Accoglienza Definizione e stesura del Piano di azione individuale	2		Individuale	Euro 38 ora/destinatario consulente avente almeno 3 anni di esperienza (fascia base)
	Incontri di orientamento	Informazioni sul progetto, sul lavoro di pubblica utilità e sulla misura di attivazione Conoscenza del mercato del lavoro e degli strumenti di auto-promozione	4	8	Individuale	Euro 38 ora/destinatario consulente avente almeno 3 anni di esperienza (fascia base)
					Gruppo (da 2 a 15 destinatari)	Euro 15 ora/attività/destinatario consulente avente almeno 3 anni di esperienza (fascia base)
2) ACCOMPAGNAMENTO	Ricerca attiva di lavoro	Definizione di un piano di ricerca attiva del lavoro Assistenza nell'individuazione di opportunità di lavoro Valutazione delle opportunità Costruzione curriculum vitae e invio candidature Supporto nella partecipazione a selezioni di lavoro (colloqui, test) Accompagnamento al lavoro	8	16	Individuale	Euro 38 ora/destinatario consulente avente almeno 3 anni di esperienza (fascia base)

1) Orientamento

Gli interventi di orientamento sono finalizzati a migliorare la conoscenza di sé e delle proprie risorse per la definizione di un percorso individuale di nuova occupazione o di nuovo ruolo professionale, recuperare l'autostima e la fiducia nelle proprie capacità, ricostruire la storia personale e professionale, acquisire conoscenze relative al mercato del lavoro e agli strumenti di autopromozione.

Questa tipologia intervento si suddivide in due ambiti di attività:

- Colloquio di informazione e accoglienza. Tale attività, della durata complessiva di 2 ore, erogabile solo individualmente, è finalizzata a individuare i fabbisogni dei singoli destinatari e a strutturare nel dettaglio le azioni dell'intervento. La fase si concretizza nella elaborazione del Piano di azione individuale PAI che costituirà parte integrante e sostanziale del progetto⁵. Tale documento deve essere conservato agli atti dall'Ente proponente e essere resi disponibili per eventuali verifiche su richiesta da parte dei competenti uffici regionali. Il Soggetto proponente di progetto è responsabile della regolarità e della corretta conservazione di tali documenti.

Tale azione deve essere erogata prima dell'inizio dell'esperienza di lavoro di pubblica utilità e costituisce pertanto la prima azione del progetto, successivamente alla selezione dei destinatari. Per questa attività è riconosciuta l'indennità di partecipazione per il destinatario.

- Incontri di orientamento. Tale attività, della durata variabile da 4 a 8 ore, erogabile a scelta o in modalità individuale o di gruppo, è finalizzata a condividere la filosofia del progetto, a creare confidenza e fiducia, a predisporre terreno fertile per le successive azioni di reimpiego, attraverso azioni di informazione sul mercato del lavoro e sugli strumenti di auto-promozione, a monitorare l'andamento dell'esperienza di lavoro di pubblica utilità in corso.

Data la sua funzione l'attività deve essere erogata contestualmente alla realizzazione dell'esperienza di lavoro di pubblica utilità, in orari e sedi compatibili con la realizzazione dell'esperienza di lavoro.

2) Accompagnamento al lavoro

Nell'ambito della tipologia di intervento di accompagnamento al lavoro viene incardinata l'attività di Ricerca attiva di lavoro. Tale attività, della durata variabile da 8 a 16 ore, erogabile solo individualmente, prevede l'affiancamento e il supporto alla persona nella gestione del proprio piano di ricerca attiva del lavoro.

In particolare, nell'ambito dell'azione Ricerca attiva di lavoro sarà garantita:

⁵ Il format del Piano di Azione Individuale PAI saranno approvati con successivo Decreto del Direttore della Direzione Lavoro.



- l'individuazione di opportunità professionali attraverso specifici strumenti,
- l'individuazione e la valutazione di proposte di lavoro coerenti con il profilo del candidato,
- la promozione del lavoratore tramite invio della sua candidatura a aziende che abbiano in corso ricerche di personale.

L'attività è finalizzata a facilitare l'individuazione di opportunità lavorative da parte del destinatario, anche sostenendone le capacità creative e di auto promozione. Data la specificità dell'azione, che rappresenta anche un ponte virtuoso verso un futuro di inclusione sociale e lavorativa, la stessa deve essere erogata obbligatoriamente, pena il non riconoscimento dei relativi costi, dopo la conclusione dell'esperienza di lavoro di pubblica utilità e prima della fine del progetto. Per questa attività è riconosciuta l'indennità di partecipazione per il destinatario.

Ai fini rendicontativi si precisa che i costi sostenuti per l'erogazione delle attività di orientamento e di accompagnamento al lavoro saranno riconosciuti per le ore effettivamente svolte.

Si precisa inoltre che le attività di orientamento e di accompagnamento al lavoro devono essere erogate esclusivamente dal/i Partner accreditato/i ai Servizi per il lavoro e che le stesse sono da considerarsi obbligatorie.

9. Parametri economici relativi alle attività

Nell'ambito della presente Direttiva il valore economico di ogni progetto è direttamente proporzionale alla classe demografica di appartenenza del/dei Comune/i e del conseguente numero massimo di destinatari attivabili dal progetto, come indicato nella tabella sotto riportata.

Il bando, come specificato nel successivo sotto paragrafo, prevede obbligatoriamente, a fronte del finanziamento disponibile, il cofinanziamento da parte del soggetto proponente (il/i Comune/i).

Per quanto concerne il finanziamento l'ammontare dello stesso è il risultato della somma delle seguenti voci:

1. Importo fisso, pari a Euro 5.000,00 per ogni lavoratore assunto, a parziale copertura del costo del lavoro;
2. Importo variabile, da un minimo di 14 ore a un massimo di 26 ore, per azioni individuali e di gruppo di orientamento e accompagnamento, ovvero da un minimo di Euro 532,00 a un massimo di Euro 988,00 per ogni per ogni lavoratore assunto (considerando l'unità di costo standard per le attività individuali pari a Euro 38,00 all'ora);
3. Indennità di frequenza, per le ore di attività svolte non contestualmente all'attività del lavoro di pubblica utilità (2 ore di colloquio iniziale e da 8 a 16 ore di accompagnamento al lavoro). Come specificato in seguito tale indennità ha un valore di Euro 6 per ogni ora di presenza e pertanto l'importo riconoscibile al lavoratore per questa voce va da un minimo di Euro 60,00, per 10 ore di attività, a un massimo di Euro 108,00, per 18 ore di attività.

La somma derivante dai tre importi costituisce pertanto la quota di finanziamento regionale (FSE, FdR e fondi regionali), che non può superare pertanto Euro 6.096,00 per singolo destinatario.

La Direttiva, in base alla classe demografica di appartenenza della amministrazione comunale, pone dei massimali relativi al numero di destinatari ammissibili per singolo Comune come di seguito indicato.

Tabella 2. Classe demografica delle amministrazioni comunali in Veneto 2016 e massimali destinatari ammissibili.

	Classe demografica	N. comuni	Massimale destinatari
1	fino a 5.000 ab.	307	2
2	da 5.001 a 10.000 ab.	141	3
3	da 10.001 a 20.000 ab.	91	5



4	da 20.001 a 50.000 ab.	31	15
5	da 50.000 a 99.999 ab.	4	20
6	oltre i 100.000 ab.	2	28
Totale Comuni		576	

Fonte: Regione del Veneto su dati Istat, censimento 2011.

In caso di aggregazioni di due o più Comuni, il massimale di destinatari per progetto è calcolato dalla somma dei singoli massimali dei Comuni partecipanti.

In caso di domanda proposta da enti strumentali o società partecipate, il calcolo del contributo massimo richiedibile è calcolato in base alla somma dei massimali previsti per ogni Amministrazione comunale partecipante al progetto.

Nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi, il presente Avviso recepisce e applica Unità di Costo Standard - UCS⁶.

In particolare, esclusivamente per il riconoscimento dei costi relativi ai servizi di politica attiva di orientamento e accompagnamento al lavoro si applicano le seguenti Unità di Costo Standard:

- costo standard ora/destinatario per i servizi individuali di informazione, assistenza e orientamento, fascia base, con soggetti aventi almeno 3 anni di esperienza, pari a Euro 38,00 onnicomprensivo;
- costo standard ora/attività/destinatario per i servizi di informazione, assistenza e orientamento di gruppo (2 - 15 partecipanti), fascia base, con soggetti aventi almeno 3 anni di esperienza, pari a Euro 15,00 onnicomprensivo.

L'unità di costo standard applicata indica l'ammontare massimo possibile di assistenza finanziaria per le ore lavorate moltiplicato per le unità di costo. Le ore di intervento, siano esse di gruppo o individuali, hanno una durata pari a 60 minuti. Ai fini del riconoscimento dell'unità di costo, tale unità di misura non può essere frazionata.

Nel caso in cui il Soggetto proponente non realizzi il progetto, la Regione del Veneto procederà alla revoca del progetto stesso e al recupero dell'eventuale anticipo/erogazioni intermedie relative al finanziamento.

9.1 Cofinanziamento

Come anticipato, il soggetto proponente è tenuto a cofinanziare il progetto, integrando il finanziamento del contributo per il lavoro di pubblica utilità, pari a Euro 5.000,00 per singolo destinatario assunto, con una somma aggiuntiva pari al 35% dello stesso.

Tale quota, pari ad almeno Euro 1.750,00 per ogni destinatario assunto, potrà essere integrata, in tutto o in parte, da parte di soggetti terzi pubblici o privati partner del progetto.

La Direttiva prevede una premialità, in fase di valutazione, per quei progetti che offrano una quota di cofinanziamento superiore al minimo richiesto.

Si precisa che il cofinanziamento è obbligatorio e che la relativa quota deve essere rendicontata in termini di costi reali e ammissibili. Tra questi, oltre al costo del lavoro, la Direttiva ammette a rendicontazione anche altre spese accessorie strettamente collegate all'esperienza di lavoro (formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, visita medica, dispositivi di protezione individuale, gestione amministrativa del personale).

9.2 Indennità di partecipazione

⁶ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2014. Approvazione delle Unità di Costo Standard".



La Direttiva riconosce l'indennità di partecipazione ai destinatari esclusivamente per le azioni di orientamento iniziale, con riferimento al colloquio di informazione e accoglienza, da erogarsi individualmente prima dell'avvio del lavoro di pubblica utilità, della durata fissa di 2 ore, e per quelle di accompagnamento al lavoro, da un minimo 8 ore a un massimo 16 ore, da erogarsi individualmente dopo la conclusione dell'esperienza di lavoro di pubblica utilità.

Ai destinatari dell'iniziativa, non percettori di alcun reddito, è assicurata pertanto un'indennità di partecipazione per le azioni di orientamento iniziale (due ore) e accompagnamento al lavoro (da un minimo di 8 a un massimo di 16 ore) cui prendono parte, del valore orario di Euro 6 ora/partecipante.

L'indennità non è riconosciuta per le ore di orientamento volte a seguire e accompagnare il destinatario durante lo svolgimento dell'attività principale (lavoro di pubblica utilità), che devono essere da un minimo di 4 a un massimo di 8 ore, individuali o di gruppo, in quanto le stesse sono erogate contestualmente al lavoro, in orari compatibili, risultando pertanto già sostenute dal contributo per il lavoro.

10. Procedura di attivazione

La procedura per la presentazione e l'avvio dei progetti di Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva prevede le seguenti fasi:

- **Fase 1: progettazione della proposta.** Ideazione e elaborazione della proposta progettuale. Ricerca e definizione del Partenariato. Sottoscrizione da parte dei Partner del Modulo di adesione in partenariato;
- **Fase 2: candidatura del progetto.** Accesso tramite l'area riservata all'applicativo di acquisizione on-line dei progetti - **APPROVO** - e inserimento del progetto per la richiesta di approvazione. Contestuale invio della domanda di finanziamento (via PEC);
- **Fase 3: approvazione della proposta di progetto.** Verifica degli esiti dell'istruttoria di valutazione da parte della Commissione della Regione del Veneto, Direzione Lavoro;
- **Fase 4: preparazione all'avvio del progetto.** Incontri per la costruzione della rete territoriale per lo svolgimento del progetto, programmazione delle attività, predisposizione e stesura del bando di pubblicizzazione per la ricerca dei destinatari;
- **Fase 5: avvio del progetto.** Assolvimento degli adempimenti formali (atto di adesione), caricamento dati sul portale di gestione GAFSE e avvio del primo intervento del progetto ovvero la selezione dei destinatari;
- **Fase 6: selezione dei destinatari.** Promozione e pubblicizzazione dell'iniziativa, raccolta delle candidature, selezione dei destinatari in ottica di massima trasparenza e pari opportunità di accesso;
- **Fase 7: colloquio di informazione e accoglienza.** Tale attività di orientamento deve essere avviata ed erogata prima dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ha la durata di 2 (due) ore ed è finalizzata alla formalizzazione del Piano di azione individuale PAI (erogazione solo individuale);
- **Fase 8: lavoro di pubblica utilità.** Tale azione costituisce l'elemento principale del progetto e deve essere avviata previa la stipula del contratto di lavoro; in fase di avvio è richiesto infatti di indicare la data di inizio del rapporto di lavoro;
- **Fase 9: orientamento.** Tale attività deve essere avviata ed erogata contestualmente allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (erogazione individuale o di gruppo);
- **Fase 10: accompagnamento al lavoro** Tale attività deve essere avviata ed erogata successivamente allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (erogazione solo individuale).

11. Selezione dei destinatari

I destinatari del progetto sono individuati successivamente all'avvio del progetto.



Essi dovranno essere individuati mediante una selezione che dovrà essere effettuata da ciascun Comune per i cittadini del proprio territorio, previo avviso di selezione che dovrà essere affisso all'Albo pretorio del Comune e presso i Centri per l'impiego competenti per il territorio, per almeno 21 giorni consecutivi.

L'intervento di selezione, che costituisce il primo intervento progettuale con cui avviare il progetto, si conclude con la predisposizione del verbale di selezione e la stesura della graduatoria di merito.

Tale intervento può essere ripetuto per una sola volta, se necessario, entro 60 giorni dalla data di avvio del progetto, al fine di completare il numero dei destinatari previsti, nel caso in cui in esito al primo bando non si sia raggiunto l'obiettivo perseguito.

12. Gruppo di lavoro

In relazione all'utilizzo dei costi standard nella presente Direttiva si rende necessario definire i requisiti minimi del gruppo di lavoro coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi di cui al presente Provvedimento.

Il soggetto proponente deve garantire il coordinamento del progetto in ogni sua fase e ha la responsabilità delle scelte operative compiute.

In linea generale dovrà essere assicurata la messa a disposizione di un adeguato gruppo di lavoro che presenti una specifica esperienza professionale attinente le tipologie di interventi realizzate nel progetto.

Ogni progetto dovrà individuare figure professionali di riferimento per l'attività di orientamento e di accompagnamento al lavoro (tramite l'apporto dei Partner accreditati per i servizi al lavoro) nonché figure professionali dedicate alla gestione del progetto. Tali figure professionali devono possedere specifiche esperienze professionali nei rispettivi ambiti.

In ogni progetto dovrà essere individuato almeno un referente (direttore/coordinatore di progetto) che assicuri il necessario coordinamento delle attività progettuali anche con la Direzione Lavoro al fine di relazionare sulle attività e sugli esiti del progetto ogni qualvolta la Direzione Lavoro ne ravvisi la necessità.

Tale figura professionale dovrà avere un'esperienza di almeno 5 anni in analoghe attività e la sostituzione della stessa in corso d'opera dovrà avvenire esclusivamente con una figura avente le medesime caratteristiche della prima.

Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro dovrà essere evidenziato nella proposta progettuale.

Di seguito una tabella di sintesi sulle figure professionali da coinvolgere e sull'esperienza minima richiesta in relazione alle attività da realizzare nei progetti di pubblica utilità e cittadinanza attiva.

Figura professionale	Elenco attività	Esperienza minima richiesta
Direttore/coordinatore	Supervisione del progetto nel suo insieme; verifica della qualità degli interventi; coordinamento delle attività di micro-progettazione; interfaccia con Direzione Lavoro.	almeno 5 anni in analoghe attività
Consulente	Orientamento, accompagnamento al lavoro	Fascia base: da 3 a 5 anni di esperienza nel settore di riferimento
Responsabile monitoraggio /diffusione	Monitoraggio e diffusione dei risultati del progetto; predisposizione di reportistica in itinere e finale	almeno 2 anni in analoghe attività



Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall'interessato ai sensi del DPR 445/00 e compilato secondo il modello Europass, deve essere completo di tutti i dati, con indicazione precisa del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste e/o maturate. Il CV dovrà essere tenuto agli atti dal soggetto referente del progetto e presentato ad ogni richiesta della Direzione Lavoro, così come previsto dal punto "Avvio dei progetti e degli interventi" del Testo Unico dei beneficiari.

Prima dell'avvio delle attività in cui il singolo operatore è coinvolto, nel sistema gestionale dovrà essere compilata la scheda relativa al profilo con il quale lavora al progetto; tale scheda deve essere obbligatoriamente compilata in ogni sua parte e ci deve essere corrispondenza tra quanto indicato nella stessa e quanto presente nel CV dell'operatore.

Si precisa che gli incarichi degli operatori devono riportare espressamente la specifica attività da svolgere.

Si ritiene necessario precisare anche alcune incompatibilità tra figure professionali che intervengono nell'ambito degli interventi finanziati:

- **destinatario**: incompatibilità assoluta con altre figure;
- **amministrativo**: compatibile solo con le figure professionali del coordinatore;
- **consulente**: incompatibilità assoluta con altre figure;
- **coordinatore/direttore**: compatibile solo con la funzione amministrativa.

Si precisano di seguito i seguenti principi generali:

1. in caso di compatibilità di funzioni, resta intesa l'inammissibilità di coincidenza oraria dei servizi prestati, pena la revoca del contributo;
2. la percentuale massima del monte ore assegnato al ruolo secondario è fissata al 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto;
3. l'incompatibilità è definita per singolo progetto.

13. Variazioni progettuali

Dopo l'avvio del progetto, in fase di realizzazione, a fronte di improvvise rinunce da parte dei diversi attori coinvolti, sarà possibile presentare una richiesta di sostituzione di destinatari e partner, la quale sarà oggetto di valutazione da parte di Direzione Lavoro e dovrà pertanto essere autorizzata.

Nel caso di sostituzione dei destinatari il nominativo del/i nuovo/i lavoratore/i che si intende inserire nel progetto dovrà comunque essere tra quelli presenti nell'elenco dei soggetti selezionati. Qualora non fossero presenti ulteriori soggetti nella graduatoria della selezione effettuata, dovrà essere effettuata un'ulteriore selezione, con le medesime modalità indicate nel paragrafo 11.

Qualora durante lo svolgimento o prima dell'avvio del progetto approvato emergano esigenze che inducano a variare le modalità operative individuate nel progetto stesso, le proposte di modifica devono essere preventivamente sottoposte a Direzione Lavoro con l'esplicazione delle motivazioni delle modifiche proposte e degli elementi che ne consentano la valutazione.

14. Durata dei progetti

I progetti devono concludersi entro 10 (dieci) mesi dalla data di avvio.

15. Rispetto dei principi orizzontali

I progetti dovranno dimostrare un elevato grado di coerenza con gli indirizzi, le strategie e gli obiettivi dei documenti regionali di programmazione, in funzione dello sviluppo socio-economico complessivo del territorio. In particolare i progetti dovranno garantire qualità e attenzione a principi orizzontali identificati dal POR FSE per il periodo 2014-2020:

- sviluppo sostenibile, attraverso la diffusione tra i destinatari degli interventi delle competenze necessarie per operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e salvaguardia ambientale e per identificare e prevenire le situazioni di rischio per sé, per gli altri e per l'ambiente;



- pari opportunità e non discriminazione, attraverso la garanzia di pari condizioni di accesso al progetto a prescindere da età, orientamento sessuale, razza, origine etnica, religione, disabilità;
- parità tra uomini e donne, attraverso una particolare attenzione alla partecipazione delle donne ai progetti di lavoro di pubblica utilità, promuovendo la riduzione delle segregazione di genere e la lotta agli stereotipi di genere nel mercato del lavoro.

16. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire entro le ore 13.00 del quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURV, a pena di inammissibilità, rispettando la seguente procedura:

1. accesso all'area riservata del portale regionale (www.regione.veneto.it) con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per gli Organismi accreditati ai servizi per il lavoro; nome utente e password saranno assegnati per ciascuna sede accreditata;
2. per i soggetti non in possesso di credenziali di accesso, richiesta di credenziali di accesso tramite l'applicativo accessibile dall'area riservata del portale regionale (www.regione.veneto.it);
3. accesso all'applicativo di presentazione on-line dei progetti APPROVO;
4. imputazione dei dati di progetto nel sistema di acquisizione dati on-line;
5. passaggio del progetto in stato "confermato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo; il passaggio in stato "confermato" è irreversibile e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;
6. presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della scansione della domanda di ammissione al finanziamento, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente con firma autografa, a cui dovrà essere apposta la firma digitale, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, accompagnata da:
 - scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
 - scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative sottoscritta dal Legale rappresentante del Soggetto proponente con firma digitale;
 - scansione dei moduli di adesione in partnership, completi di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner.

Il passaggio del progetto in "stato confermato" deve avvenire entro e non oltre le ore 13.00 del previsto giorno di scadenza di presentazione dei progetti.

Il passaggio del progetto in "stato confermato", attraverso l'apposita funzione dell'applicativo, deve in ogni caso avvenire prima della presentazione della domanda e della relativa modulistica, quindi prima dell'invio della PEC, pena l'inammissibilità del progetto.

Non è prevista la stampa del progetto e la presentazione cartacea dello stesso. Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nell'applicativo di presentazione dei progetti.

Le domande di ammissione al finanziamento e la relativa modulistica dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, entro le ore 13.00 del previsto giorno di scadenza di presentazione dei progetti.

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Qualora il passaggio in "stato confermato" avvenga dopo le ore 13.00 del giorno di scadenza di presentazione dei progetti, il progetto non sarà ammissibile.

I decreti di approvazione dei progetti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale.



Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Lavoro dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate esclusivamente attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

Direzione Lavoro è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico: – 041/279 5305 - 5807 - 5004;
- per quesiti di carattere tecnico, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del nuovo sistema informatico: 041/279 5154 - 041/279 5131.

Informazioni possono essere richieste anche via e-mail, all'indirizzo infofse.lavoro@regione.veneto.it.

La trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Lavoro deve avvenire esclusivamente per via telematica, dalla casella di Posta Elettronica Certificata del Soggetto Proponente, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, lavoro@pec.regione.veneto.it.

Nell'oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: "POR FSE 2014-2020 – LPU 2017".

Il messaggio dovrà contenere un unico allegato, in formato ".PDF", ".p7m" o simili, afferenti al formato "Portable Document Format", sottoscritto con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato. I messaggi e-mail contenenti allegati in formati diversi da quelli indicati, anche se firmati digitalmente, non sono infatti riconosciuti dal server di posta elettronica certificata e vengono "ripudiati" dal sistema stesso, con conseguente mancata consegna del messaggio PEC.

In ogni caso, saranno accettate le domande di ammissione al finanziamento inoltrate tramite e-mail provenienti da caselle di Posta Elettronica Certificata nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con algoritmo di generazione e di verifica delle sottoscrizioni digitali "SHA-256" o successivi⁷.

A ciascuna domanda di ammissione a finanziamento trasmessa alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione.

Per le modalità e termini per l'utilizzo della succitata PEC regionale il soggetto proponente si deve attenere alle disposizioni pubblicate nel sito internet della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it) in tema di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Come previsto dall'Informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l'imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal Soggetto Proponente in modo virtuale.

Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati sui documenti inviati.

In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno ("bollo").

⁷ Si veda l'art. 4, comma 2, del DPCM 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 3, 36, comma 2, e 71" e l'art. 4 del deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45 Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico. Per la definizione dei requisiti dei documenti informatici sottoscritti con firma elettronica, nonché per la loro validità sul piano probatorio e la loro efficacia si veda inoltre gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs n. 82/2005.



Nel caso di assolvimento dell'imposta di bollo a mezzo modello F24 la domanda di ammissione dovrà essere corredata da copia scansionata in formato "PDF" del modello F24 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo e gli estremi del pagamento effettuato.

In ogni caso, la domanda di ammissione dovrà essere corredata inoltre da una dichiarazione sostitutiva, ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nella quale il Soggetto Proponente dovrà riportare la modalità di assolvimento del bollo e gli estremi del pagamento effettuato. Si precisa che l'assolvimento dell'imposta di bollo non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso di impedimento all'assolvimento del bollo, le domande di ammissione al finanziamento relative alla presente Direttiva potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione.

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea, riguardanti la materia.

17. Procedure e criteri di valutazione

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il POR FSE Veneto 2014/2020.

In coerenza a quanto disposto anche dalla presente Direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato. Tale fase istruttoria verifica la presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla successiva valutazione.

Requisiti di ammissibilità/inammissibilità

1. rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale per la presentazione delle proposte;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (formulario, domanda di ammissione, modulistica partner, ecc.);
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
5. rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove previsti);
6. numero e caratteristiche dei destinatari;
7. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative), rispetto delle caratteristiche progettuali espresse nella presente Direttiva;
8. rispetto dei parametri di costo/finanziari;
9. conformità con i sistemi di accreditamento per i servizi al lavoro.

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti. La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nella seguente griglia di valutazione.

Griglia di valutazione

Parametro 1	FINALITA' DELLA PROPOSTA	Livello	
	- Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del	Insufficiente	0 punti



	territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento; – grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo), di integrazione sociale e di sviluppo del contesto territoriale; – circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all’impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento; – accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere.	Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 2	OBIETTIVI PROGETTUALI	Livello	
	– Grado di coerenza della proposta progettuale con il P.O.R, con particolare riferimento all’Obiettivo Specifico al quale il bando si riferisce; – coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni prescelte; – azioni rivolte a particolari aree in crisi industriale che contribuiscano alla salvaguardia delle posizioni lavorative. <u> Criterio premiante</u> Coinvolgimento tra i destinatari del progetto di persone con attestazione ISEE ≤ a Euro 13.000,00.	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 3	QUALITA’ DELLA PROPOSTA	Livello	
	– Qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento; – qualità dell’impianto complessivo e delle singole fasi, che devono essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell’individuazione delle metodologie e degli strumenti utilizzati.	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 4	METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE	Livello	
	– Qualità delle metodologie di progetto utilizzate: <ul style="list-style-type: none"> ▪ metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l’articolazione del progetto e i contenuti proposti – Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: <ul style="list-style-type: none"> ▪ progetti che prevedano l’attuazione di specifiche azioni di monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per l’azione 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 5	PARTENARIATO	Livello	
	– Rappresentatività della struttura proponente – Grado di raccordo con i sistemi produttivi locali – Qualità dei partner:	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti



	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello stesso; ▪ presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive. <p>– Quantità dei partner:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ numero di partner coinvolti <p><i> Criterio premiante</i></p> <p>Quota di cofinanziamento, del Proponente e dei Partner, superiore al minimo richiesto</p>	Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 6	<p>GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA</p> <p>Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente: percentuale di avvio e/o di conclusione delle misure di lavoro di pubblica utilità sulla base dei risultati del bando DGR n. 804 del 27 maggio 2014.</p>	Livello	
		0%	0 punti
		1 – 75%	1 punto
		76 – 100%	2 punti

La soglia minima per la finanziabilità dei progetti è stabilita in punti 22.

In ogni caso, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, il progetto deve conseguire una valutazione positiva in tutti i parametri previsti, ove per valutazione positiva si intende un punteggio minimo di Sufficiente in ciascun parametro ad eccezione del Parametro 6.

18. Tempi e esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro entro 30 (trenta) giorni successivi al previsto termine di presentazione delle proposte progettuali.

Qualora la data prevista per gli esiti dell'istruttoria coincida con il sabato o con giornata festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo

I suddetto Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Lavoro dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate esclusivamente attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

Qualora, a seguito all'esame di ammissibilità o all'esame di valutazione delle proposte progettuali, non fosse possibile assegnare le risorse stabilite, è data facoltà al Direttore della Direzione Lavoro di riaprire i termini per la presentazione dei progetti.

19. Termine per l'avvio e la conclusione dei progetti

Le azioni proposte a valere sul presente avviso dovranno essere immediatamente avviabili.

I progetti approvati, salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori, devono essere avviati entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione degli esiti dell'istruttoria. I termini per la conclusione delle attività progettuali sono definiti in 10 (dieci) mesi.

Qualora la data prevista per l'avvio delle attività coincida con il sabato o giornata festiva il termine di avvio sarà posticipato al primo giorno lavorativo.



20. Monitoraggio

Nell'ambito di tale Direttiva sono previste azioni di monitoraggio quantitativo e qualitativo.

Il monitoraggio qualitativo si articolerà in 2 diversi momenti:

1. Monitoraggio in itinere: in occasione di visite ispettive che saranno programmate da Direzione Lavoro, realizzate presso le sedi di svolgimento delle attività progettuali, per un riscontro fattuale quali-quantitativo. Nell'ambito dell'azione di monitoraggio Direzione Lavoro potrà coinvolgere, oltre agli operatori facenti capo al soggetto proponente e al partenariato, anche i destinatari degli interventi. Nel corso del monitoraggio saranno utilizzati strumenti di rilevazione definiti da Direzione Lavoro.
2. Monitoraggio finale: sulla base degli esiti del monitoraggio in itinere e delle problematiche emerse in fase di realizzazione, sarà valutata la possibilità di realizzare presso gli uffici regionali o presso la sede del soggetto proponente/gestore degli interventi, anche un incontro finale secondo le modalità che saranno definite da Direzione Lavoro. Tale incontro fungerà da momento di valutazione dell'intero percorso progettuale e da verifica dei risultati raggiunti. L'incontro potrà vedere il coinvolgimento di Partner coinvolti nelle attività progettuali. In quest'occasione potranno essere raccolte eventuali proposte per successive attività da programmare.

Coloro che non avranno compilato il questionario predisposto per il monitoraggio nel corso di una visita ispettiva in loco, dovranno provvedere alla compilazione on-line dello stesso entro il termine del percorso secondo le indicazioni che saranno fornite da Direzione Lavoro. Direzione Lavoro si potrà avvalere della collaborazione della Direzione Sistemi Informativi per la predisposizione di modalità per la compilazione e l'acquisizione on-line dei questionari. Si precisa che il tempo dedicato a questa attività (max. 30 minuti) potrà essere compreso a tutti gli effetti nel calendario delle attività.

Per quanto riguarda il monitoraggio quantitativo, faranno da riferimento fondamentale le finalità della Direttiva.

Sulla base dei dati raccolti attraverso il monitoraggio quantitativo dei progetti, saranno calcolati indici di realizzazione e di efficacia determinati come segue:

$$\text{Indice di Realizzazione} = \frac{\text{numero interventi di lavoro di pubblica utilità realizzati}}{\text{numero di interventi di lavoro di pubblica utilità avviati}}$$

$$\text{Indice di Efficacia} = \frac{\text{numero di destinatari che hanno ottenuto un lavoro di pubblica utilità}}{\text{numero interventi di lavoro di pubblica utilità realizzati}}$$

I valori di tali indici, per ciascun progetto e per ciascun organismo, potranno essere resi pubblici per essere consultabili dai potenziali utenti.

Tali indici saranno anche utilizzabili per i futuri bandi nell'applicazione del punteggio relativo al parametro "Grado di realizzazione delle attività pregresse". In base a tale parametro potrà inoltre essere definito un vincolo di accesso ai bandi successivi secondo le modalità e i criteri definiti con successivo Decreto del Dirigente.

21. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito anche per essere informati di eventuali risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).



22. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

23. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è il dott. Pier Angelo Turri – Direttore della Direzione Lavoro dell’Area Capitale umano e cultura.

24. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

